

ALBO 68
del 25/02/2021



COMUNE DI PIETRAVAIRANO

Provincia di Caserta

ORDINANZA N. 8

ANNO 2021

**Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in maniera sanitaria.
Emergenza sanitaria da Covid- 19**

Premesso:

- che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità di emergenza pubblica di rilevanza internazionale;
- che con il D.L. 83/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 15 ottobre 2020;
- che con il D.L. 125/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021;
- che con il D.L. 2/2021 del 14 gennaio che proroga, al 30 aprile 2021, il termine entro cui potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei d.l. n. 19 e 33 del 2020.

VISTA l'Ordinanza n. 05 del 13.02.2021 a firma del Presidente della Giunta Regionale;

CONSIDERATO, nello specifico, che nel Comune di Pietravairano sono state rilevate situazioni di particolare rischio di diffusione del COVID 19 nella popolazione e in

ragione della elevata probabilità della circolazione di varianti del virus maggiormente diffusive.

DATO ATTO che dai dati in possesso risulta un caso accertato di un concittadino positivo alla variante di Covid-19 (S-Drop Out);

CONSIDERATO l'evolversi esponenziale della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il costante incremento dei casi, non solo sul territorio regionale ma, purtroppo, anche su quello comunale, dove alla data odierna si registrano 40 casi di positività, con una percentuale di nuovi positivi pari al 29,79% (Report Piattaforma Sinfonia Regione Campania aggiornato ad oggi 23/02/2021);

CONSIDERATO che le restrizioni delle attività didattiche in presenza devono contenersi in tempi assolutamente contingentati, onde evitare di violare le vigenti disposizioni, attraverso le quali, su basi scientifiche, si è ritenuta la necessità di recuperare in pieno la didattica in presenza per i cicli delle scuole primarie;

RITENUTO necessario un intervento straordinario con riguardo all'attività scolastica in presenza per tutte le scuole, ancorchè esse comprendano quelle del primo ciclo di istruzione, per il tempo strettamente necessario a ridurre il fuoco del contagio, consentendo, in sinergia con la dirigenza dell'Istituto scolastico "*Garibaldi Montalcini*" di prevedere, in ogni caso, la D.A.D., così permettendo ai discenti e ai loro genitori di avvalersene nella perdurante emergenza sanitaria, a tutela del diritto alla salute, escludendo gli obblighi, per gli studenti, della frequenza con modalità didattica in presenza;

RITENUTO di potersi provvedere, per un tempo limitato, a dare una peculiare e concreta regolamentazione al contenuto e alle modalità di erogazione del servizio scolastico, pur riconoscendo che le stesse restano saldamente incardinate in capo all'Autorità statale, cui spetta l'emanazione delle "*norme generali sull'istruzione*" a termini dell'art. 117, comma 2, lett. n), della Costituzione e che essa involge l'esercizio

di poteri amministrativi in sede locale solo in via residuale, alla ricorrenza di presupposti di eccezionalità e contingibilità;

CONSIDERATO che disporre la didattica da remoto (DAD) previa intesa con l'Amministrazione scolastica sulla regolamentazione della didattica, ovvero solo nella presente fase emergenziale, costituisce una restrizione proporzionata e adeguata alla situazione generale, che impone una parziale e limitata recessione delle modalità ordinarie in presenza;

RITENUTO, sotto diverso profilo, che la prevista integrazione contenutistica delle ordinanze regionali sulla base del disposto della L. 833/1978 ammetta una facoltà restrittiva, sia pure limitata allo stretto necessario, ove non siano possibili o ragionevolmente utili diverse misure meno compressive;

RITENUTO eccezionalmente e residualmente, in funzione di scongiurare situazioni caratterizzate da estrema gravità, potersi intervenire anche attraverso la limitata sospensione delle attività didattiche in presenza;

CONSIDERATO che unitamente alle altre misure l'intervento sospensivo delle attività in presenza della Didattica è finalizzato a rendere effettivo il principio di precauzione, senza escludere il diritto all'istruzione utile, ossia compatibile con l'emergenza sanitaria, e dunque in condizioni di sicurezza;

RITENUTO che l'evoluzione della diffusione del Covid- 19 richiede, a livello precauzionale, l'immediata assunzione di ogni utile misura di contenimento del rischio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta, nella gerarchia dei valori costituzionali, una priorità ineludibile;

Valutato che, nella propria qualità di "autorità sanitaria locale" il Sindaco è investito del compito di tutelare la salute dei cittadini e delle persone operanti sul territorio comunale, e del correlato potere di adottare disposizioni che possano rafforzare l'azione di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

RITENUTO doverosi disporre le misure più idonee;

SENTITO il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL e il Dirigente scolastico;

PRESO ATTO che sussistono i requisiti della contingibilità e urgenza trattandosi di situazioni impreviste ed imprevedibili collegate, sotto il profilo giuridico e fattuale, direttamente alla necessità di garantire l'incolumità della cittadinanza;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,

VISTO l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,

VISTI gli artt. 50 e 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ORDINA

- 1) La sospensione in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio, compresi gli istituti privati, fino al 13 marzo 2021;
- 2) La sospensione del mercato settimanale fino al 14 Marzo 2021;
- 3) Vietare forme di aggregazione su tutte le aree pubbliche, considerando, ai predetti fini "*assembramento non consentito*" la riunione anche occasionale di più di tre persone;
- 4) Vietare ogni forma di aggregazione in luoghi pubblici e privati, all'aperto e al chiuso (riunioni, feste ecc.);
- 5) Intimare ai parroci di osservare scrupolosamente i protocolli già disposti in ambito ecclesiastico per prevenire la diffusione del virus, con particolare riguardo alle cerimonie religiose di particolare importanza;
- 6) La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, pubblici e privati fino al 14 marzo 2021;
- 7) Divieto di consumazione di alimenti e bevande nei luoghi pubblici e aperti al

pubblico a decorrere dalla data odierna e fino al 14 marzo 2021;

- 8) La sospensione del servizio al pubblico da parte della società Pubblialifana srl e da parte del CAF Labor srl fino al 14 marzo 2021, restano fatte salve da parte dei cittadini le modalità di contatto telematiche ai seguenti indirizzi: pubblialifana@pubblialifana.it; pubblialifana@pec.pubblialifana.it; servizi.demetra@gmail.com

DISPONE

Che restino comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o disabilità

RACCOMANDA

- di evitare tutte le occasioni di contatto che non siano strettamente necessarie alle persone al di fuori del proprio nucleo abitativo;
- di rimanere a casa il più possibile;
- di rispettare pedissequamente tutte le misure igieniche e sanitarie già ampiamente diffuse e conosciute previste dalle norme nazionali di cui ai vari D.P.C.M. emanati dal Governo e dalle Ordinanze della Regione Campania;
- ai titolari di tutti gli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale di rispettare rigorosamente le misure igienico-sanitarie disposte dai DPCM a tutela della salute pubblica;
- di evitare che negli spazi pubblici esterni di bar, pub ed altri esercizi per la somministrazione di alimenti, si creino assembramenti di persone, tali da non garantire la distanza minima interpersonale di un metro e, di conseguenza, si acuisca il pericolo di diffusione del virus;
- di invitare i cittadini a recarsi presso gli uffici comunali solo per richieste

indifferibili ed urgenti nei giorni previsti come apertura (lunedì pomeriggio: 15.30 18.00 – martedì e giovedì mattina: 9.00 – 12.00) muniti dei dispositivi di protezione individuale e, di utilizzare per tutte le altre richieste, come modalità di contatto, i seguenti indirizzi: tel.0823/984122 – mail: comunepietravairano@gmail.com - pec: servammpietravairano@asmepec.it

FORMULA DIRETTIVA

al Corpo di Polizia municipale affinché sia assicurata idonea vigilanza su tutto il territorio comunale in ordine al rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza. In particolare il Corpo di polizia Municipale assicurerà la massima attività di sensibilizzazione nei confronti degli esercenti di attività commerciali – di ristorazione – bar e dei cittadini tutti, al fine di evitare assembramenti di persone innanzi ai bar, agli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici, ponendo in essere ogni opportuna azione, nel rispetto delle norme di settore.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla pubblicazione.

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- all'U.T.G. – Prefettura di Caserta;
- all'U.O.P.C. Distretto Sanitario nr. 14 Teano;
- alla Stazione Carabinieri di Vairano Patenora – fraz. Scalo;
- Al Comando di polizia Municipale di Pietravairano;
- Alla Taske Force della Regione Campania;
- Al Dirigente Scolastico dell'istituto Comprensivo "Garibaldi – Montalcini";

- Alla sig.ra Calandri Maria Antonietta;
- Alla Societa Pubblialifana s.r.l.;
- Al CAF Labor s.r.l.

Pietravairano, li 25.02.2021



IL SINDACO

Dott.ssa Marianna Di Robbio

Marianna Di Robbio